



DPC
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Servizio Politica Energetica
Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)
Tel. 085 7671

**Agli Ordini di:
Architetti
Ingegneri
Geometri**
su territorio regionale

OGGETTO: D.Lgs. 42/2017 – Avviso Mutamento Normativo Anni di Aggiornamento

Con la presente, in riferimento ai Tecnici Competenti in Acustica, qualifica che i vostri assistiti potrebbero avere, si invita caldamente a prendere nota dell'Avviso pubblicato sul nostro sito istituzionale <https://www.regione.abruzzo.it/content/tecnic-competenti-acustica-proroga-primo-ciclo-aggiornamento-obbligatorio> che qui sotto si riporta integralmente:

"Il D.L. "Milleproroghe" n. 215/2023 (30 dicembre 2023), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 in data 28/02/2024, ha modificato il D.Lgs. n. 42/2017 estendendo da cinque ad otto anni il periodo entro cui svolgere il primo ciclo di aggiornamento professionale da parte dei tecnici competenti in acustica iscritti all'elenco indicato all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017.

Pertanto, l'Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, al punto 2 risulta ora così indicato:

"Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni."

Tale modifica permette, di fatto, anche a coloro che alla data di scadenza del loro primo quinquennio non abbiano ancora iniziato o completato i corsi di aggiornamento, di svolgere correttamente l'intero ciclo di aggiornamento obbligatorio nei tre anni addizionali concessi dal ministero.

Va sottolineato come il D.Lgs 42/2017 riporta da sempre che, sia nel primo ciclo [ora di 8 anni] che nei successivi [di 5], gli aggiornamenti debbano essere distribuiti su almeno tre anni e che pertanto non è possibile svolgere le 30 ore di formazione esclusivamente in una o due annate. Si invitano, pertanto, tutti i TCA a verificare tale requisito anche là dove abbiano completato le 30 ore formative. Nel caso in cui il proprio percorso formativo non è in linea con tale requisito, il TCA, deve effettuare ore di aggiornamento addizionali al fine di rispettare l'obbligo formativo spalmato su almeno tre anni.



Si invitano Ordini Professionali, Scuole ed altri enti a diffondere tali informazioni ai propri iscritti e collegati. Per ogni necessità (incluso il controllo delle ore svolte e registrate dalla Regione Abruzzo) si possono contattare i seguenti referenti regionali:

Fabio Pizzica 0857672542 fabio.pizzica@regione.abruzzo.it

Alioscia Martinelli 0857672587 alioscia.martinelli@regione.abruzzo.it”

In aggiunta a quanto indicato, si chiarifica subito che:

- 1) Coloro che allo stato attuale non abbiano ancora iniziato il proprio percorso di aggiornamento ma per cui era già scaduto il tempo previsto dei 5 anni, possono usufruire di tale proroga per effettuare tutte le 30 ore di aggiornamento previsto ma devono rispettare la distribuzione delle ore su almeno 3 anni, e **pertanto necessitano iniziare nell'anno in corso.**
- 2) L'estensione temporale da 5 ad 8 anni vale per qualsiasi TCA, inclusi coloro che alla data attuale abbiano già finito il proprio ciclo di aggiornamento di 30 ore. Questi ultimi devono pertanto tener presente che ogni ulteriore ora di Aggiornamento effettuato prima dello scadere degli 8 anni, **non potrà essere trasferita** al quinquennio successivo.

Si invitano i destinatari della presente comunicazione a diffondere e rendere noto ai propri assistiti quanto riportato in questa nota e sull'avviso online, al fine di permettere a ciascuno di loro di controllare la propria posizione e comportarsi di conseguenza, invitandoli altresì in caso di dubbio a contattare i referenti indicati.

L'ESTENSORE

Dott. Martinelli Alioscia
[Firmato Elettronicamente]

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Dott. Fabio Pizzica
[Firmato Elettronicamente]

IL DIRIGENTE

Dott. Dario Ciamponi
[Firmato Digitalmente]